

## REGOLAMENTO

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Mutua delle Casse Rurali Trentine.

### **Art. 2**

#### **Iscritti**

Possono essere iscritti alla Cassa Mutua tutti i soggetti indicati all'art. 4 dello statuto della Cassa Mutua delle Casse Rurali Trentine.

### **Art. 3**

#### **Iscrizione**

L'iscrizione alla Cassa Mutua avviene tramite adesione volontaria, con sottoscrizione di apposito modulo, all'atto dell'assunzione per tutti i lavoratori subordinati alle dipendenze delle Casse Rurali - Banche di Credito Cooperativo ed Enti.

La comunicazione dell'iscrizione alla Cassa Mutua dovrà essere effettuata dalle singole Casse Rurali ed enti collegati, i quali provvederanno contestualmente al versamento dei contributi disposti dall'art. 7 dello Statuto.

L'iscrizione presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione, da parte del lavoratore, delle norme dello statuto e del regolamento della Cassa Mutua, che verranno adeguatamente pubblicizzate. Copia di statuto e regolamento della Cassa Mutua verrà messa a disposizione a cura del Comitato di Gestione, a tutti gli iscritti all'atto dell'iscrizione.

In caso di passaggio in forza di lavoratori tra le aziende di cui all'art. 1, senza soluzione di continuità, ogni conguaglio infrannuale delle quote di versamento sarà effettuato fra le aziende interessate, così come stabilito all'art. 11, comma 2, del regolamento della Cassa Mutua.

In termini generali resta inteso che ogni rapporto di lavoro perfezionato tramite passaggio diretto tra aziende del movimento - così come per l'eventuale trasformazione a termine del precedente rapporto di lavoro all'interno della medesima azienda - non interrompe in nessun caso, durante l'eventuale periodo di prova, l'iscrizione alla Cassa Mutua così come il beneficio delle relative prestazioni.

### **Art. 4**

#### **Cessazione dell'iscrizione**

L'iscrizione alla Cassa Mutua viene meno nei seguenti casi:

in caso di recesso da parte dell'iscritto, da comunicare al Comitato di Gestione e al datore di lavoro in forma scritta, mediante raccomandata, almeno 30 giorni prima della data di cessazione dell'iscrizione. In tal caso il recedente non avrà diritto a percepire la contribuzione a carico del datore di lavoro, che dovrà continuare ad essere versata alla Cassa Mutua fino alla cessazione del rapporto di lavoro. L'eventuale accoglimento della richiesta di reinscrizione sarà valutato dal Comitato di Gestione;

per cessazione del rapporto di lavoro, da qualsiasi causa determinata, a meno che la cessazione intervenga nell'ambito di processi di mobilità all'interno del movimento, cioè mediante passaggio da azienda ad azienda senza soluzione di continuità;

per esclusione, deliberata su valutazione insindacabile dal Comitato di Gestione, a seguito di gravi inadempimenti alle norme di statuto, del presente regolamento e delle direttive assunte, tempo per tempo, dal Comitato di Gestione.

L'esclusione va comunicata all'interessato per iscritto.

Il venir meno dell'iscrizione non produce effetti sulle prestazioni maturate e comporta, salvo il caso di cui al primo alinea del comma precedente, la riduzione proporzionale dei contributi dell'anno in corso, considerando mese intero l'eventuale frazione dello stesso.

Tale riduzione non si applica nel caso che, nel frattempo, sia sorto diritto all'erogazione della prestazione.

L'iscrizione alla Cassa Mutua cessa, altresì, in tutti gli altri casi disposti dalle direttive assunte dal Comitato di Gestione.

## **Art. 5**

### **Beneficiari della prestazione**

Sono beneficiari delle prestazioni gli iscritti, i loro familiari fiscalmente a carico, il coniuge e il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia o da atto sostitutivo di notorietà, purché con reddito documentato non superiore a quello previsto per essere considerati familiari fiscalmente a carico.

Per i familiari dei neo-assunti, l'iscritto dovrà richiedere l'ammissione ai benefici, pena la decadenza dal diritto per l'anno in corso, entro il 30° giorno del mese successivo a quello dell'assunzione.

Ai fini della fruizione dei benefici, l'iscritto dovrà comunicare al Comitato di Gestione, direttamente o tramite la propria azienda, i dati relativi alla propria posizione e a quella dei familiari fiscalmente a carico per i quali si chiede l'assistenza sanitaria (codice fiscale, data di nascita e - per il solo lavoratore - data di assunzione presso l'azienda). Per quanto riguarda i familiari fiscalmente a carico, si farà riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

I lavoratori che cessano il rapporto di lavoro, per il raggiungimento dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto alla pensione per anzianità, vecchiaia e invalidità, secondo le norme di legge vigenti tempo per tempo, conservano le prestazioni fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento della cessazione.

## **Art. 6**

### **Variazioni riguardanti i beneficiari**

Ogni variazione, riguardante i familiari assistiti, deve essere comunicata tempestivamente, direttamente e comunque non oltre 30 giorni, dall'iscritto al Comitato di Gestione.

In caso di decesso dell'iscritto i suoi familiari, beneficiari delle prestazioni sanitarie, potranno continuare a beneficiare delle prestazioni della Cassa Mutua, sino al termine dell'anno in corso.

## **Art. 7**

### **Prestazioni assistenziali e sanitarie**

Le prestazioni di cui all'art. 8, 2° c. dello statuto, nel caso di copertura assicurativa, vanno garantite mediante contratti di assicurazione stipulati alle più equilibrate condizioni di mercato privilegiando, alle stesse condizioni, le società del movimento.

## **Art. 8**

### **Denuncia degli eventi sanitari**

L'iscritto o l'avente diritto dovrà denunciare al Comitato di Gestione, il più presto possibile, l'evento sanitario accaduto, con apposito modulo in duplice copia, corredato dalla documentazione medica necessaria a giustificare la richiesta; tale modulo dovrà comunque essere fatto pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla data del sinistro.

Lo stesso Comitato provvederà a rimborsare le spese sostenute agli iscritti e/o ai beneficiari, nei limiti fissati dal presente regolamento e/o convenzioni, di tempo in tempo realizzate, entro 60 giorni dalla presentazione delle relative fatture e notule debitamente quietanzate salva la richiesta di ulteriori documenti.

In caso di coperture sanitarie derivanti dalla stipula di polizze assicurative, le denunce degli eventi sanitari dovranno essere presentate alla Compagnia di assicurazione o alla Cassa Mutua o Società di mutuo soccorso eventualmente convenzionate, con copia delle denunce per conoscenza al Comitato di Gestione della Cassa.

Detta Compagnia provvederà ai rimborsi delle richieste nei termini fissati dalle polizze che non potranno essere superiori ai 60 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture e notule debitamente quietanzate, dandone periodicamente comunicazione anche cumulativa, di massima semestralmente, al Comitato di Gestione per ciascuna tipologia di prestazione.

Il Comitato di Gestione ove accerti irregolarità o inadempienze dell'iscritto o dei beneficiari, sia in corso di copertura sanitaria diretta che nel corso di copertura assicurativa, provvederà all'assunzione dei provvedimenti opportuni.

## **Art. 9**

### **Versamenti dei contributi**

Tutti i versamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità disposte dal Comitato di Gestione.

Trascorso il termine utile per il versamento, l'inadempiente dovrà corrispondere anche gli interessi di mora, determinati con apposite delibere del Comitato di Gestione.

### **Art. 10**

#### **Limitazione di responsabilità**

Qualora la Cassa Mutua, a garanzia della propria gestione, intenda avvalersi di apposita copertura assicurativa, la responsabilità della Cassa stessa è limitata all'obbligo di promuovere avverso la Compagnia eventualmente inadempiente ogni azione a tutela dei diritti degli iscritti e dei beneficiari, quali previsti dal presente regolamento.

La Cassa Mutua risponde unicamente con il patrimonio dell'associazione per tutte le obbligazioni assunte nei confronti degli iscritti e/o beneficiari. Resta esclusa ogni responsabilità personale e/o solidale dei componenti del Comitato stesso, ad eccezione dell'ipotesi in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave.

### **Art. 11**

#### **Ulteriori disposizioni**

Per le controversie che possono sorgere tra Compagnia di assicurazione, altra Cassa Mutua o Società di mutuo soccorso e iscritto e/o beneficiario, questi ultimi possono, in prima istanza, conferire mandato per la tutela degli interessi alla Cassa Mutua la quale ne valuterà la praticabilità individuando le sedi più opportune nelle quali esercitare detta tutela.

In caso di mobilità da un'azienda all'altra nell'ambito del gruppo, senza soluzione di continuità, l'azienda che acquisisce il lavoratore sarà tenuta al rimborso pro quota, per l'anno in corso, nei confronti dell'azienda di provenienza del contributo versato.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il Comitato di Gestione provvederà con proprie delibere.

### **Art. 12**

#### **Partecipazione agli Organi della Cassa**

Gli incarichi di componente del Comitato di Gestione e Revisore della Cassa Mutua sono gratuiti.

Ai componenti del Comitato di Gestione ed ai Revisori compete, a carico della Cassa Mutua e per la partecipazione alle riunioni ufficiali convocate, il solo rimborso delle spese necessarie effettivamente sopportate e documentate.

### **Art. 13**

#### **Disciplina per lo svolgimento dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, le operazioni inerenti al processo di deliberazione dell'Assemblea sono espletate a mezzo corrispondenza.

Il Comitato di Gestione è delegato ad individuare, di volta in volta, le modalità dettagliate per lo svolgimento delle suddette operazioni.

Il Comitato di Gestione potrà individuare eventuali ulteriori procedure di voto, in quanto rispondenti a specifiche esigenze ed a criteri di snellezza e trasparenza.